



Unione Italiana Vini
since 1895

Lo stato dei decreti attuativi del Testo Unico del Vino

dott. Antonio Rossi
Servizio Giuridico Normativo

*Verifica etichette
Pareri su quesiti legislativi
Memorie difensive*



Unione Italiana Vini
since 1895

TESTO UNICO DEL VINO

Legge n. 238 del 12 dicembre 2016

**Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del
commercio del vino**

***Composto da 91 articoli e
suddiviso in 8 titoli***

Legge 12 dicembre 2016 n. 238 – Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Riunisce in un unico testo coordinato la seguente normativa che viene abrogata:

- il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
- la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 (*divieto di vendita e somministrazione; riporta alcuni limiti modificati*) e all'articolo 16, comma 3 (*aceti*), che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge (12 gennaio 2017);
- il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Abroga il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.



Articolo 90 – Termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie

- 1. I decreti ministeriali applicativi della presente legge sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea dei reg. UE n. 1306/13 e n. 1308/13.**
- 2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati a cura del Ministero nel proprio sito internet istituzionale in un'apposita sezione dedicata alla presente legge.**
- 3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea per le materie disciplinate dalla legge 238 e dalla normativa dell'Unione europea che non siano con queste in contrasto.**

Articolo 88 – Norme transitorie

5. Le disposizioni di cui agli articoli 25 (*Divieto di vendita e di somministrazione con limiti di numerose sostanze: alcol metitilico, cloruro di sodio, solfato neutro di potassio*) e 49, comma 2, (*Denominazione degli aceti, tenore di alcol etilico*) al fine di consentire l’adeguamento delle condizioni produttive, **si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 12 gennaio 2018).**
6. **I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017**, che non soddisfino i requisiti prescritti dalla
presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, **possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.**

Art. 12, comma 1

Produzione mosto cotto

Negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per i prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e per i prodotti figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni anno il Ministro aggiorna, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

DM 14.07.2017 – pubblicato nella GU 176 del 29.07.2017

Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.



Art. 20, comma 1

Prodotti vitivinicoli biologici

Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Decreto Ministeriale n. 15992 del 12 luglio 2012

Disposizioni per l'attuazione del reg. di Esecuzione n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico.

Allo studio eventuali modifiche future.

Art. 23, comma 1

Pezzi di legno

L'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4 della presente legge.

DM 21.6.17 - Pubblicato in GU 190 del 16.8.17

**Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia
nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei
vini DOP italiani, si sensi dell'articolo 23 della legge 12
dicembre 2016, n. 238.**

Ha sostituito il D.m. 2 novembre 2006.

Art. 24, comma 5

Stabilimenti che lavorano mosti

E' vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subìto trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste, salvo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 61, comma 1. Il divieto di cui al primo periodo non si applica agli stabilimenti che lavorano mosti e succhi destinati all'alimentazione umana il cui processo produttivo non prevede la fermentazione, purché la rintracciabilità dei prodotti lavorati sia garantita conformemente alle modalità da determinare con decreto del Ministero.

D.M. 748 del 7 luglio 2017 – pubblicato sul sito Mipaaf

Disposizioni applicative dell'art. 24, comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti da uve da vino e da uve da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite.

Art. 25, comma 1

Divieti vendita vini e mosti

E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare mosti e vini:

a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute.

D.M.10 agosto 2017 pubblicato in GU 201 del 29 agosto 2017
Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in
applicazione dell'art. 25 della legge 12 dicembre 2016, n 238

Art. 1

1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere piu' di:

0,2 mg/l di arsenico;	80 mg/l di acido borico;
0,01 mg/l di cadmio;	1 g/l di acido citrico;
1 mg/l di rame;	10 mg/l di dietilen glicole;
10 mg/l di etilen glicole;	15 mg/l di malvidin diglucoside;
5 µg/l di natamicina;	10 µg/l di vinilpirrolidone;
10 µg/l di vinilimidazolo;	25 µg/l di pirrolidone;
150 µg/l di imidazolo;	
150 mg/l di propilen glicole, ad eccezione dei vini spumanti e dei vini frizzanti per i quali tale limite e' di 300 mg/l;	
0,1 mg/l di argento;	5 mg/l di zinco.



segue

2. I vini destinati al consumo diretto devono avere:
 - a) estratto non riduttore non inferiore a:
 - 13 grammi per litro per i vini bianchi;
 - 15 grammi per litro per i vini rosati;
 - 18 grammi per litro per i vini rossi;
 - b) ceneri non inferiori a:
 - 1 grammo per litro per i vini bianchi;
 - 1,2 grammi per litro per i vini rosati;
 - 1,5 grammi per litro per i vini rossi.
3. I limiti previsti dai commi 1 e 2 si applicano anche ai vini di cui alle definizioni del reg. 1308/2013, ad eccezione dei limiti in estratto non riduttore e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono i seguenti valori:
 - a) estratto non riduttore non inferiore a:
 - 13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
 - 17 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
 - 10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati;

segue

b) ceneri non inferiori a:

1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;

1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico;

1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;

0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.

Art. 2

Il decreto 29 dicembre 1986 del Ministro dell'agricoltura delle foreste di concerto con il Ministro della Sanità abrogato.



Art. 37, comma 1

Rivendicazione delle produzioni

La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia prevista dalla vigente normativa dell'Unione europea, mediante i servizi del SIAN, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Già esistente DM n. 5811 del 26 ottobre 2015, modificato dal DM n. 6523 del 5/12/2016



Art. 40, comma 5

Comitato nazionale vini

Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due volte. L'incarico di membro effettivo del comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali o di responsabilità svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze. Il Ministro, con proprio decreto, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

D.M. 30.03.2017 - Pubblicato nel sito web Mipaaf
Definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni
concernenti i criteri di incompatibilità per la nomina e
l'attività del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui
all'articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.



Art. 54, comma 4

Registro aceti

Il registro di cui al comma 1 è dematerializzato ed è tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro.

**DM n. 685 del 22/06/2017 - pubblicato sul sito Mipaaf
Disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di
carico e scarico degli aceti di cui all'articolo 54 della legge
12 dicembre 2016, n. 238.**

Art. 58, comma 1

Dichiarazioni obbligatorie e DAV

Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti del Ministro emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nuovo decreto allo studio

Vedi DM 26 ottobre 2015, n. 5811, modificato dal DM 5 dicembre 2016, n. 6523

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 436/09 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

Art. 60, comma 1

Registro sostanze zuccherine



I produttori, gli importatori e i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro è dematerializzato ed è tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Decreto già firmato

Art. 15, comma 1 e Art. 17, comma 1

Succhi d'uva - modalità (Disciplina detenzione cantine mosti uve con titolo alcolometrico inferiore a 8% vol)

I mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succo di uve concentrato, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, e previa denuncia al competente ufficio territoriale. In ogni caso, l'eventuale vinificazione, in funzione dell'invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice individuata con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute..

Decreto già firmato

In precedenza D.M. 31 luglio 2006 - Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM vino, ai sensi degli artt. 6, comma 1, lettera g), e 8, comma 1, primo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.



Art. 13, comma 5 Denaturazione fecce

Le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, sono denaturate con le sostanze rivelatrici e con le modalità individuate con decreto del Ministro.

Art. 13, comma 7 Denaturazione acque e altre sostanze

L'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'ottenimento, con sostanze rivelatrici e modalità individuate con decreto del Ministro.

Art. 17, comma 1 Succhi d'uva - sostanza rivelatrice

I mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succo di uve concentrato, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza Stato, regioni e province di Trento e di Bolzano, e previa denuncia all'ufficio territoriale. In ogni caso, l'eventuale vinificazione, in funzione del invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice individuata con decreto del 20 Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute.



Art. 24, comma 7 Denaturazione vino per aceti

Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalità indicate nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico nei registri obbligatori entro il giorno stesso della denaturazione in un apposito conto separato e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.

Art. 25, comma 3 Denaturazione prodotti vietati

I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché dell'articolo 24, commi 5 e 6, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio secondo quanto previsto con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

D.M. n. 11294 del 25 settembre 2017

Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Ha sostituito i D.M. 11 aprile 2001, 31 luglio 2006 e 4 aprile 2007.

Art. 64, comma 15 Esami chimico-fisici e organolettici

L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici è in ogni caso svolta a cura dell'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP. Con decreto del Ministro sono stabilite le eventuali modalità per l'individuazione dell'organismo unico e i relativi rapporti tra questo e l'organismo autorizzato per la specifica DO o IG e l'autorità competente, nonché i criteri di rappresentatività di cui alla lettera a) del comma 14.

Art. 64, comma 20 Sistema dei controlli

Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo.

Schema di decreto in fase di definizione

DECRETI CON BOZZA PREDISPOSTA DAGLI UFFICI

Art. 41, comma 12 Consorzi di tutela

Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi.

Art. 42, comma 3 Concorsi enologici

Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso nonché del rilascio, della gestione e del controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite sono stabilite con decreto del Ministro. 24



Art. 48, comma 8 Caratteristiche del contrassegno e sistemi di tracciabilità alternativi

Con decreto del Ministro sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche nonché le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi individuati al comma 8.

Schema di decreto in fase di definizione



Art. 5, comma 1

Varietà utilizzabili per produzione

prodotti vitivinicoli

*** Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'all. VII, parte II, del reg. 1308/13 soltanto le varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro, previa intesa Conferenza Stato regioni e province di Trento e di Bolzano. ***

Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varietà di viti.

In attesa di fissazione riunione interdipartimentale Mipaaf

Art. 7, comma 3

Vigneti eroici e storici

Il Ministro, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, stabilisce i criteri per:

- a) individuare i territori;
- b) definire le tipologie degli interventi;
- c) individuare i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, dei vigneti di cui al comma 1;
- d) individuare l'ordine di priorità;
- e) affidare alle regioni i controlli.

In corso di definizione

Art. 8, comma 1

Istituzione schedario vitivinicolo

Il Ministero istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi reg. n. 1308/13.

Art. 8, comma 9 Tenuta schedario

Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza Stato, regioni e province di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini iscrizione nello schedario per le DO/IG e le procedure informatiche per la gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario anche ai fini della rivendicazione produttiva.

Sarà un decreto unico - Avviato confronto con AGEA

Attualmente D.M. 16 dicembre 2010 - Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni

D.M. 15 dicembre 2015 -Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/13 concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Modificato dal D.m. 527 del 30 gennaio 2018




Art. 10, comma 4

Fermentazione fuori periodo

Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate

In fase di predisposizione.



Art. 40, comma 7 Segreteria Comitato

Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato sono assicurate da funzionari del Ministero nominati con decreto del Ministero.

In preparazione



Art. 65, comma 5,6,8 organolettici

Esecuzione esami analitici e

*** Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:

- a) l'esecuzione degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG;
- b) l'esecuzione degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;
- c) l'esecuzione degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;
- d) le operazioni di prelievo dei campioni;

Segue

- e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DO e IG attestati da parte di un laboratorio autorizzato;
- f) la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lett. e) e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.
***Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e sono definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e della commissione di cui al comma 4.
- ***Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono altresì stabilite, in relazione al prelevamento, da chiunque effettuato, dei campioni di vini denominati con DOP o IGP pronti per il consumo e detenuti per la vendita oppure già posti in commercio, le procedure e le modalità per:
 - a) il prelevamento dei campioni da destinare all'esame organolettico;
 - b) l'individuazione degli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico sia di prima che di seconda istanza;
 - c) l'esecuzione dell'esame organolettico;
 - d) l'ammontare degli importi e il pagamento dell'esame organolettico all'organismo di controllo nel caso in cui l'esito dell'analisi sia sfavorevole alla parte.



Art. 32, comma 2 Procedura conferimento DOP e IGP

1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda e il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione europea.
2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

**In attesa del regolamento delegato e di esecuzione della
Commissione del Reg. UE 1308/2013
Attualmente D.M. 7 novembre 2012**

Art. 43, comma 1 Etichettatura

*** Per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al reg. n. 1308/13, allegato VII, parte II, numeri da 1 a 11 e numeri 13, 15 e 16, in relazione alla protezione delle DOP/IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP/IGP, sono direttamente applicabili le disposizioni stabilite dalla UE e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nel D.M. da adottare con intesa Conferenza Stato, regioni e province di Trento e di Bolzano.

*** Con il decreto del Ministro, di cui all'articolo 43, comma 1, sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto dai vitigni che contengono o sono costituiti da una DOP o da una IGP italiana, il cui utilizzo è autorizzato dalla normativa europea.

Art. 44, comma 5 Utilizzo denominazioni

Conformemente alla vigente normativa della UE e alla presente legge, le ulteriori disposizioni relative all'impiego, al di fuori delle relative denominazioni, dei nomi delle DOP/IGP, delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP/IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di DO/IG, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP/IGP, sono definite con decreto del Ministro.

**In attesa del reg. delegato e di esecuzione della Commissione del Reg. UE
1308/2013 - Attualmente D.M 13 agosto 2012**

Art. 49, comma 1

Denominazione aceti

La denominazione di «aceto di ...», seguita dall'indicazione della materia prima, intesa come liquido alcolico o zuccherino utilizzato come materia prima, da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, indicati nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute. Per materia prima si intende altresì, limitatamente agli aceti derivati da frutta, il prodotto agricolo primario oppure, in alternativa, il suo derivato alcolico o zuccherino ottenuto mediante il normale processo di trasformazione dello stesso prodotto agricolo primario. Per gli aceti di alcol comunque non destinati al consumo umano, il limite massimo dell'acidità totale, espressa in acido acetico, è elevato fino a 20 grammi per 100 millilitri. **Non avviato**

Art. 49, comma 5 Preparazione aceti

Con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate: a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti; b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste dal decreto di cui al comma 1, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie.

Non avviato

Art. 52, comma 3 Ulteriori pratiche e trattamenti aceti

Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 53, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previsti ulteriori pratiche e trattamenti sugli aceti.

Non avviato



Art. 53, comma 3 Aceti aromatizzati

Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite eventuali caratteristiche specifiche di composizione e modalità di preparazione degli aceti di cui al comma 1.

Non avviato



GRAZIE PER L'ATTENZIONE